NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 38

Nomina del commissario straordinario

Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre eommissari straordinari. In quest'ultimo caso, i eommissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi. La nomina di tre eommissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale ehe ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cuil'impresa ha la s ci, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

Versione in vigore dal 24 agosto 1999, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Titolo	III — Amministrazione straordinaria
Capo	II — Organi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-270-1999/art-38-nomina-del-commissario-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it